

Associazione Corale San Cassiano
Via Umberto I 34/A - 60018 Montemarciano (AN)
Codice Fiscale 93029140428 Partita IVA 01484590425



Verbale di Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2021

In data 18 novembre 2021, alle ore 21,15 si è riunita presso la sede della Corale San Cassiano in Via Umberto I 34/A 60018 Montemarciano (AN), l'Assemblea Straordinaria dell'associazione Corale San Cassiano, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- 1) modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) approvazione del regolamento interno dell'Associazione Corale San Cassiano;
- 3) varie ed eventuali.

A norma dell'art.9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Signora Piaggese Tiziana, che dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Bruno Barchiesi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno:

1) il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che dal 3 agosto 2019 si era reso necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, decreto prorogato al 31 maggio 2022 (art.66).

Il Presidente fa presente che la scadenza del 3 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per procedere all'iscrizione nel Registro provinciale delle APS e nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di adottare la tipologia di APS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto e si procede alla lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

2) il secondo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione.

Il Presidente procede alla lettura del presente documento ai partecipanti.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con 22 voti favorevoli ed uno astenuto, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale e regolamento interno. Il nuovo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30

Il Presidente

Piaggese Tiziana

Il Segretario verbalizzante

Barchiesi Bruno



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA
Atto reg.to il 09.12.2021 n. 1219

serie 3 per € 200,00

per il DIRETTORE TERRITORIALE

Il Funzionario
Giampaolo Alessandrini*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)



STATUTO SOCIALE

Associazione Corale San Cassiano APS"



Art.1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), e nel rispetto delle norme del Codice Civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Associazione Corale San Cassiano APS"**.

Art.2 SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale nel Comune di Montemarciano (An) In Via Umberto I n.34/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art.3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica ed è retta dal presente statuto che è legge comune per tutti gli iscritti e ne disciplina i rapporti tra loro e con i terzi.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale a favore dei propri associati o di terzi:

- valorizzare, promuovere e diffondere l'interesse per la musica corale, nelle più svariate eccezioni, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale;
- svolgere attività per diffondere l'educazione e l'aggregazione musicale, favorire convegni, seminari o corsi di formazione corale;
- attuare concerti o manifestazioni artistiche, favorire scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- stabilire rapporti con gli organi dello Stato e con le forze politiche e sociali del Paese;
- sottoscrivere convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività da parte degli associati, ai vari livelli;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività;
- realizzare, inoltre, attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione, per il raggiungimento di detti scopi, trae i propri mezzi di sussistenza dalle quote associative dei soci, comunque stabilite dal Consiglio Direttivo, dai contributi di qualsiasi natura dei soci, dalle sovvenzioni comunali e regionali, e dalle offerte derivanti da manifestazioni.

Art.4 SOCI: DIRITTI E DOVERI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente. Il Maestro è socio di diritto. Sono soci sostenitori, persone giuridiche o fisiche, che, con apporto economico o con collaborazione, possono partecipare

all'attività istituzionale e promozionale dell'Associazione. Il Comune di Montemarciano, che offre la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicale del coro, è nominato socio sostenitore di diritto. Ogni associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita della Associazione e la quota è uguale per tutti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati e partecipare alle iniziative messe in campo dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- l'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, tranne il Maestro ed il **Comune di Montemarciano**;
- l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.5 PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 10 del presente Statuto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I dati personali ed identificativi raccolti dall'Associazione al ricevimento della domanda (in via esemplificativa: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) sono trattati ai soli fini interni dall'Associazione come espressamente autorizzato dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di ammissione/autorizzazione. Sarà autorizzata, con lo stesso su menzionato atto, l'eventuale pubblicazione delle foto e comunque delle immagini raccolte durante le attività dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore, o chi esercita la patria potestà, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.6 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- mancato pagamento della quota associativa entro la fine dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto per mancato pagamento delle quote associative può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto solo dopo aver provveduto a saldare le quote precedentemente non versate.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio, decadendo dalla nomina, deve consegnare al Segretario il materiale in suo possesso inerente all'attività della Corale senza pretendere risarcimento di alcun genere.

Art.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario
- Il Tesoriere



Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.8 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati ne ravvisi l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è validamente

costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è convocata tramite avviso scritto, inoltrato anche tramite e-mail, da inviarsi con almeno 15 giorni di preavviso e con il quale viene determinata, di volta in volta, la sede della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

A ciascun socio spetta:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei partecipanti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art.9 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.10 ASSEMBLEA: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto a un solo voto. I soci sostenitori hanno solo diritto di parola ma non di voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i propri soci e le cariche sociali sono del tutto gratuite.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è costituito da Presidente, Vicepresidente, Segretario e 5 Consiglieri. Ne fanno parte

di diritto il Maestro della Corale ed il Sindaco del Comune di Montemarciano o un assessore da lui delegato.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida se sono presenti almeno 5 componenti, non è valida se sono assenti contemporaneamente Presidente e Vicepresidente. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale il doppio.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;
- predisporre il programma annuale e pluriennale di attività da presentare all'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e/o altri regolamenti da presentare all'Assemblea;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- decidere l'eventuale quota associativa;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale già indicate all'art. 3 del presente Statuto;
- curare l'amministrazione dell'Associazione e provvede alla liquidazione delle relative spese entro il limite massimo stabilito dal bilancio preventivo annuale approvato dall'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente fra i propri membri; nominare il Segretario;
- nominare i membri della Commissione Artistica;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ricevere, accettare e respingere le eventuali domande di adesione da parte di nuovi associati;
- deliberare in ordine all'eventuale perdita dello status di socio;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono documentate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite e-mail, ogni volta che se ne ravvisi la necessità; qualora un membro del Consiglio Direttivo decada per qualsiasi motivo, subentra al suo posto il primo dei non eletti;

Il Consiglio Direttivo può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere messe a verbale in un apposito albo e controfirmate dal Presidente e dal Segretario o dal Consigliere più anziano presente.

Le disposizioni interne che verranno eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo dovranno considerarsi integrative del presente statuto.

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- è eletto dall'Assemblea tra i propri soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- partecipa di diritto alle riunioni della Commissione artistica;
- convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- può adottare provvedimenti di particolare urgenza qualora se ne verifichino le necessità;

- può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente anche ai fini della legale rappresentanza;
- qualora decada per qualsiasi motivo, il Vicepresidente convoca, entro un mese, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.13 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente:

- è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza per qualsiasi motivo anche nella legale rappresentanza;
- dura in carica 3 anni e può essere rieletto;
- in caso di assenza del Vicepresidente, le funzioni a questo attribuite sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art.14 SEGRETARIO

Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri;
- tiene aggiornata la situazione economica dell'Associazione;
- disciplina e predispone il materiale necessario per l'espletamento dell'attività corale.
- provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi;
- provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizza il Tesoriere al materiale pagamento.

Art.15 TESORIERE

Il Tesoriere:

- presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;
- provvede alle operazioni formali di incasso delle quote associative e/o dei contributi previsti dall'art.3 del presente statuto e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- svolge la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.16 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.

Art.17 BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione.

Se le entrate o i proventi annuali dell'Associazione sono inferiori a 220.000 Euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme contenute nel Codice del Terzo settore, nel Codice Civile, alle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

[illegible]

